

INPS

DETERMINAZIONE n. 5

del 12 MAR. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 13 MAR. 2015

Oggetto: Convenzione INPS - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7 comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza del quale le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono state devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Visto l'Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Visto il Protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e rappresentatività per la stipula dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL E UIL in data 10 gennaio 2014 con il quale le associazioni hanno disciplinato: la "misura e la certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria" (parte prima), la "regolamentazione della rappresentanza in azienda" (parte seconda), la "titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale" (parte terza) e le "disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell'inadempimento" (parte quarta);

Vista la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, con la quale è stato ribadito, tra l'altro, che il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale;

Vista la nota del 22 dicembre 2014 con la quale CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL hanno manifestato l'interesse ad attuare il Testo Unico sulla Rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL E UIL in data 10 gennaio 2014;

Considerato che, ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si farà riferimento, alla luce di quanto stabilito dal predetto Accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 e dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, ai dati associativi concernenti le deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori;

Preso atto che l'Istituto sarà in grado di raccogliere mensilmente tali informazioni, estraendole dal modulo UNIEMENS, appositamente compilato a tal fine dal datore di lavoro, garantendo l'isolamento rispetto agli altri dati che alimentano ordinariamente la Gestione contributiva dell'azienda ed il Conto assicurativo del lavoratore;

Preso atto che l'INPS provvederà a raccogliere i dati, elaborarli e comunicarli, in forma aggregata, tanto al CNEL ed alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni sindacali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusto il disposto di cui alla sopraindicata Direttiva, quanto ad ogni organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al Testo Unico sulla rappresentanza;

Preso atto che l'INPS attribuirà uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che comunicherà al CNEL;

Preso atto che le Organizzazioni firmatarie della convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento delle attività indicate, che attengono alla realizzazione e alla manutenzione di apposito software necessario per la gestione completamente automatizzata dell'acquisizione e l'elaborazione dei dati che, pertanto, non implicano lo svolgimento di alcuna attività amministrativa da parte degli operatori di sede, in quanto tutte le attività sono automatizzate e centralizzate;

Preso atto che il costo a carico dell'Istituto è stato quantificato come segue:

- a) un costo una tantum, pari ad € 15.000,00 - determinato dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici sulla stima di

applicativi analoghi - ed inerente al costo di implementazione delle procedure informatiche;

b) un costo annuale, pari ad € 3.000,00 (IVA inclusa) - determinato dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici in base alla percentuale generalmente applicata a tali attività in accordi analoghi (pari al 20% del costo di realizzazione) - ed inerente alle attività di gestione e manutenzione delle procedure informatiche;

Preso atto che l'importo di € 3.000,00 sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato al 30 novembre di ogni anno e comunicato a mezzo posta elettronica certificata alle organizzazioni firmatarie della convenzione, le quali avranno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione, fatti salvi eventuali costi per le prestazioni effettuate dall'Istituto sino alla data dell'eventuale recesso;

Preso atto che il rimborso dei costi sarà imputato al capitolo di entrata 1E1307004 - "Rimborsi spese relativi a riscossione contributi e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari";

Atteso che la convenzione avrà validità triennale a far data dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, in caso di apposita richiesta da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL almeno tre mesi prima della scadenza;

Preso atto che l'attività oggetto di convenzione non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

Considerato che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avverrà nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, successive modifiche ed integrazioni;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

SU proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare il testo della convenzione che sarà sottoscritta tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL ed avente ad oggetto l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale
che si invia per l'esecuzione
Al D.C. - D.A.G. / D.C. ENTRATE
Al D.C. BILANCIO E S. FISCALI / D.C. S. I. T.
Al D.C. P.C.G. / UFF. CENTR. COORD. DATI PERS.
Il Direttore

IL PRESIDENTE
prof. Tito Michele Boeri



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL E UIL PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA,
ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI RELATIVI ALLA RAPPRESENTANZA
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NAZIONALE DI CATEGORIA

L'anno, il giorno del mese di,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

....., domiciliato per la carica in, nella
sua qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma in rappresentanza dello "Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale", Ente di diritto pubblico non economico, con sede
centrale in Roma, Via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587;
(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente a
".....", "le Parti");

e

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno),
codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di CONFINDUSTRIA -
Confederazione generale dell'industria italiana, con sede in (luogo), (via)
(numero civico), codice fiscale, quale (carica/qualifica),
domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a
spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale, quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale, quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

(cognome) (nome), nato/a a (luogo) (provincia) il (giorno/mese/anno), codice fiscale (.....), il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di UIL - Unione Italiana del Lavoro, con sede in (luogo), (via) (numero civico), codice fiscale, quale (carica/qualifica), domiciliato/a per la carica ove sopra, giusti i poteri al/alla medesimo/a spettanti in virtù del vigente statuto sociale;

ovvero

giusta procura speciale al/alla medesimo/a rilasciata in data (giorno/mese/anno), che il componente dichiara essere tuttora valida e non revocata e che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A";

(in appresso anche più brevemente "Organizzazioni firmatarie della convenzione" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti")

VISTI

- l'accordo interconfederale fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- il protocollo d'intesa fra CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 31 maggio 2013 con il quale si è inteso dare applicazione all'accordo del 28 giugno 2011;
- il testo unico sulla rappresentanza sottoscritto da CONFINDUSTRIA - CGIL, CISL E UIL in data 10 gennaio 2014;
- la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 settembre 2014 in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii., in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE

- il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale;
- ai fini della certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si prendono a riferimento, alla luce di quanto stabilito dall'Accordo interconfederale fra

CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011 e del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori;

- CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL hanno richiesto all'Istituto di raccogliere dalle aziende per le quali trova applicazione il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, tramite la compilazione di apposita sezione in UNIEMENS, le informazioni relative al contratto applicato ed alle Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori;
- l'Istituto è in grado di raccogliere mensilmente tali informazioni garantendone l'isolamento rispetto agli altri dati che alimentano ordinariamente la Gestione contributiva dell'azienda ed il Conto assicurativo del lavoratore;
- l'Istituto dedicherà a tali informazioni apposita banca dati al fine di garantirne il trattamento sicuro in termini di accessibilità, riservatezza e sicurezza;
- il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione dati di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

In attuazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, le parti firmatarie del presente accordo affidano all'INPS il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro

riferibili all'area di rappresentanza di CONFINDUSTRIA, così come individuati in apposita sezione del sito dell'INPS.

L'INPS provvederà alla rilevazione del numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al TU del 10 gennaio 2014 relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.

Art. 2

Rilevazione del numero delle deleghe

Ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo UNIEMENS, indicherà nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, il codice della federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono, nonché il numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

Art. 3

Impegni delle parti

Il numero delle deleghe viene acquisito dall'INPS tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS).

L'INPS elaborerà i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

Il numero degli iscritti per ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle deleghe, per dodici.

L'INPS provvederà all'elaborazione ed alla comunicazione in forma aggregata del dato relativo ad ogni organizzazione sindacale di categoria firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 per ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza, e lo trasmetterà alle organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti al suddetto testo unico con cadenza mensile o con diversa cadenza richiesta dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto.

L'INPS provvederà altresì a trasmettere ad ogni singola organizzazione sindacale firmataria o aderente al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 il dato aggregato di competenza suddiviso per contratto collettivo, azienda e provincia.

L'INPS attribuirà uno specifico codice per la catalogazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, che sarà comunicato anche al CNEL. A tal fine Confindustria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto si impegnano a comunicare tempestivamente all'INPS le sottoscrizioni e le adesioni al TU della rappresentanza.

L'INPS attribuirà uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate.

Art. 4

Trasmissione dei dati al CNEL

In attuazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, l'INPS trasmetterà i dati elaborati al CNEL per lo svolgimento delle operazioni di propria competenza.

I dati raccolti dall'INPS e riferiti alle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti R.S.A. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno trasmessi al CNEL, ai fini della successiva ponderazione così come prevista dal TU 10 gennaio 2014, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

Le modalità di trasmissione al CNEL dei dati elaborati dall'Istituto verranno concordate successivamente tra l'INPS ed il CNEL.

Art. 5

Costi

Le Organizzazioni firmatarie della convenzione si impegnano a corrispondere all'Istituto le spese inerenti al servizio oggetto della presente convenzione.

Il costo quantificato dall'Istituto è costituito da:

- a) un costo una tantum, pari ad € 15.000,00 connesso alle attività di implementazione delle procedure informatiche per l'acquisizione ed elaborazione dei dati;
- b) un costo annuale, pari ad € 3.000,00 connesso alle attività di gestione e manutenzione delle suddette procedure. Detto costo sarà rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati) rilevato al 30 novembre di ogni anno.

I costi di cui sopra saranno ripartiti in parti uguali tra CONFINDUSTRIA, da un lato, e le tre Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente atto, dall'altro.

La variazione annuale del costo di cui al secondo comma, lettera b) sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, a

seguito della quale i soggetti firmatari del presente negozio giuridico hanno facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione, fatti salvi eventuali costi per le prestazioni effettuate dall'Istituto sino alla data dell'eventuale recesso.

I rimborsi dei sopraindicati costi - una tantum e annuale - dovranno essere effettuati, a seguito di espressa richiesta da parte della Direzione generale, dalla CONFINDUSTRIA e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, ciascuno per la parte di propria competenza. Il versamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla richiesta.

E' a carico delle Organizzazioni firmatarie della presente convenzione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente al presente negozio giuridico.

I costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS, si intendono comprensivi dell'imposta sul Valore Aggiunto sulla base delle aliquote fissate per legge.

L'Istituto emetterà regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 633/72.

Art. 6

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

L'INPS raccoglie i dati in forma anonima e aggregata e fatte le ulteriori operazioni di aggregazione, descritte negli articoli precedenti, effettua nei termini previsti dagli artt. 3 e 4, le comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali firmatarie o aderenti al testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 e al CNEL.

I dati oggetto della raccolta e del trattamento da parte dell'INPS sono dati non nominativi, trattandosi solo di dati numerici (numero complessivo delle deleghe riferito a ciascuna Organizzazione Sindacale e loro Federazioni) e, pertanto, non idonei a rivelare l'adesione sindacale dei singoli lavoratori che hanno rilasciato delega.

Art.7

Misure di sicurezza

La trasmissione dei dati oggetto della presente convenzione sarà effettuata dalle aziende, anche per il tramite di intermediari delegati, attraverso il flusso mensile UNIMENS. Sono dunque garantite tutte le misure di sicurezza con particolare riguardo alle credenziali di accesso, al canale di trasmissione HTTPS e al tracciamento delle transazioni.

L'elaborazione dei flussi UNIMENS ricevuti comporta l'estrazione dei dati aggregati di cui all'articolo 2 che saranno memorizzati su una apposita banca dati.

I dati anonimi e aggregati ricevuti in apposite sezioni di flusso, utili ai fini della comunicazione al CNEL per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza altresì alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Art. 8

Entrata in vigore, durata, recesso

La presente convenzione avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione.

La richiesta di rinnovo da parte di CONFINDUSTRIA e CGIL, CISL e UIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza.

È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 9

Regime transitorio

In fase di prima applicazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, la raccolta e la comunicazione mensile del numero delle deleghe, ai fini della determinazione della soglia di accesso alla contrattazione e della maggioranza per l'approvazione delle piattaforme per l'anno 2015, ha avvio con il flusso UNIEMENS di competenza del mese di aprile 2015.

Ai fini della rilevazione del dato degli iscritti da utilizzare per i rinnovi contrattuali in scadenza nell'anno 2015, le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione indicheranno tempestivamente all'INPS il mese finale del 2015 da prendere in considerazione per l'applicazione del testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Le Organizzazioni firmatarie della presente convenzione indicheranno altresì all'INPS le ulteriori indicazioni, limitatamente alla tempistica, necessarie ai fini della rilevazione del dato degli iscritti da utilizzare per i rinnovi contrattuali in scadenza nell'anno 2016.

Art.10
Foro competente

Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

INPS

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile si approvano specificamente i seguenti articoli: art.5, art. 8, art. 10.

CONFINDUSTRIA

CGIL

CISL

UIL